

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1984

**Presidenza del Presidente PARRINO**

#### INDICE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 7
BOLDRINI (PCI) .....	4, 6
SIGNORI, sottosegretario di Stato pr la difesa .	2, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 16,25.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Boldrini ed altri. Ne do lettura:

BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ, MORANDI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere quali siano stati i motivi che hanno impedito di dare applicazione all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, sulle «Norme di principio sulla disciplina militare», che stabilisce quanto segue: «il regolamento di disciplina militare è emanato in esecuzione della presente legge ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa».

Come è risaputo, è tuttora operante il testo di regolamento di disciplina militare del 1965 che a suo tempo fu aggiornato solo formalmente rispetto ai precedenti.

Si chiede altresì di conoscere:

per quali ragioni il progetto del Governo sul regolamento di disciplina, presentato al Parlamento già negli anni 1975-1976 per il parere delle Commissioni competenti in materia, non sia stato definitivamente approvato;

se, in mancanza del nuovo regolamento di disciplina, siano state nel frattempo, con circolari o norme relative, predisposti alcuni cambiamenti e quali siano le loro indicazioni specifiche e motivate;

se non si ritenga che la mancata regolamentazione sopraccennata abbia creato delle situazioni contraddittorie per cui non vengono pienamente salvaguardati i diritti acquisiti dai militari, come la legge n. 382 prescrive.

(3-00137)

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* La bozza di nuovo regolamento di disciplina militare, predisposta dal Ministro della difesa *pro-tempore* nel 1975, fu trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per acquisire il parere delle Commissioni difesa.

In seno alla Commissione della Camera si sviluppò un ampio dibattito, incentrato su considerazioni di carattere politico-costituzionale in merito alla scelta dello strumento amministrativo per regolamentare la delicata materia della disciplina militare. Da tale dibattito il Governo trasse la conclusione che per disciplinare la predetta materia fosse da preferire un'iniziativa legislativa, iniziativa che venne assunta e

che si concretò nella legge 11 luglio 1978, n. 382, che dettò norme di principio sulla disciplina militare.

In attuazione dell'articolo 5 della menzionata legge venne predisposto uno schema di nuovo regolamento di disciplina, che fu sottoposto negli anni 1979-1980 all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate e delle Commissioni difesa delle due Camere, per acquisirne i prescritti pareri.

Nel luglio del 1980, il predetto schema fu inoltrato ai Dicasteri interessati per l'adesione e, nel settembre dello stesso anno, esso venne anche inviato al Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) per ottenerne il parere, ai sensi dell'articolo 19 della citata legge n. 382 del 1978.

Entro il marzo del 1982 pervennero le adesioni dei Ministeri concertanti e il parere del predetto organo di rappresentanza militare.

Le osservazioni formulate da quella rappresentanza militare sono state poste all'esame e alle valutazioni dei competenti organi tecnico-militari e, quindi, sulla base di dette osservazioni e delle relative proposte conclusive comunicate dai predetti organi tecnico-militari, si è provveduto a rielaborare lo schema di regolamento e ad inviarlo nuovamente, in data 30 dicembre 1983, ai Ministeri concertanti perchè confermassero la loro adesione al nuovo testo.

Il Ministero di grazia e giustizia ha confermato la propria adesione in data 10 febbraio 1984. Quando il Consiglio di Stato avrà espresso il proprio parere sullo schema di regolamento, esso sarà sottoposto, come di rito, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la sua successiva e finale approvazione con decreto emanato dal Presidente della Repubblica. Tale decreto dovrà poi essere registrato alla Corte dei conti e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per poter trovare finalmente applicazione.

Il Ministero della difesa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1980 e in attesa che si concludesse il complesso *iter* di formazione del nuovo regolamento, ha provveduto comunque a perfezionare e divulgare un manuale sulla disciplina militare, che raccoglie, con criteri e finalità sistematici, le norme del vecchio regolamento rimaste in vigore nonchè altre norme attuative della stessa legge n. 382 del 1978.

Va poi evidenziato, infine, che nessuna eccessiva preoccupazione deve essere nutrita per i diritti dei militari, per il rispetto dei quali deve rassicurare la costante e vigile attenzione del Ministero della difesa, atteso anche che eventuali quanto deprecabili disposizioni contrarie alla più volte citata legge 11 luglio 1978, n. 382, non potrebbero, ovviamente, trovare alcuna applicazione.

A questo punto, per completezza di informazione, devo aggiungere che in questi ultimi giorni è pervenuta anche l'adesione del Ministero delle finanze che ha espresso la propria opinione favorevole sullo schema di regolamento di disciplina militare; pertanto, in data 9 aprile, il predetto schema è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Questo è quanto intendevo comunicare agli interroganti. Quel che importa, comunque, è che il regolamento di disciplina militare venga integralmente applicato e che non ci si trovi dinanzi ad atteggiamenti o a comportamenti ostativi. Penso che ove ciò dovesse verificarsi sia

doveroso, da parte del Ministero della difesa, intervenire per garantire la corretta applicazione del regolamento stesso.

Ovviamente chiunque è tenuto a rispettarlo, sia che si tratti di rappresentanze militari, sia che si tratti di autorità o organi militari; non si può accettare l'idea che si discuta di una legge per tanti anni e che poi le disposizioni che contiene non vengano rispettate come devono.

BOLDRINI. Desidero innanzi tutto ricordare che esiste una «storia dei regolamenti militari» che solleva una serie di problemi. Non voglio fare la storia in sè e per sè; ma vorrei dire che questi regolamenti in gran parte trovano la loro data di nascita nel 1922 e nel corso degli anni, fino all'ultimo del 1975 attualmente in vigore, ci sono stati cambiamenti che hanno seguito il corso degli eventi storici.

Vorrei ricordare che già il 22 gennaio 1974 l'allora Ministro della difesa in carica, onorevole Tanassi, aveva annunciato che era stato costituito un gruppo di lavoro che avrebbe dovuto procedere alla stesura del nuovo regolamento di disciplina: ma l'attività di questi gruppi di lavoro, come al solito, va dispersa nel tempo. Il ministro Forlani, come ha ricordato poc'anzi il Sottosegretario, nel 1975 presentò una bozza di regolamento militare alle Commissioni difesa, della Camera e del Senato, affermando, fra l'altro, che erano stati consultati i regolamenti militari di disciplina di Francia, Belgio, Olanda e Ungheria, anche per rendersi conto del processo evolutivo in corso in altri paesi. Allora è stato svolto un ampio dibattito (il Sottosegretario Signori avrà partecipato a tavole rotonde) anche perchè in quel momento eravamo molto interessati ai processi di cambiamento che provenivano dai regolamenti di disciplina tedeschi invocando la famosa *non eretung*, una dottrina nuova di notevole interesse.

Poi è arrivata la ricordata legge n. 382 che aveva stabilito, all'articolo 5, che il regolamento di disciplina militare fosse emanato in esecuzione della legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto presidenziale. Dal 1978 siamo arrivati al 1984, nonostante alcune promesse e non solo formali. Non vorrei richiamare la dichiarazione del Ministro Lagorio dell'8 aprile 1981, contenuta in un documento inviato al Presidente della nostra Commissione, senatore Lepre, nel quale affermava di aver preso atto di alcune modifiche sostenute dal COCER di allora che impegnavano alla revisione del regolamento tenendo conto appunto dei pareri espressi dal massimo organo di rappresentanza.

Devo inoltre ricordare che l'8 novembre 1983, il fronte alla 7<sup>a</sup> Commissione della Camera, il ministro Spadolini assunse l'impegno di provvedere all'emanazione del nuovo regolamento di disciplina. Onorevole Sottosegretario, lei ha fatto uno sforzo per dare una risposta convincente e rassicurante alla nostra interrogazione; però da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che c'è e resta una carenza non trascurabile. Nel frattempo si sono avute ben tre elezioni delle rappresentanze militari e siamo alla vigilia di nuove elezioni. A mio avviso permane una carenza imputabile agli organi di Governo a livello ministeriale e per questo sosteniamo l'esigenza di una corretta ed integrale applicazione della legge n. 382 e la modifica dei regolamenti per quanto riguarda gli organi di rappresentanza.

Prendo atto, signor Sottosegretario, che lei ha affermato che vi sono state delle modifiche del vecchio progetto di regolamento militare, in linea con la legge n. 382 che, tra l'altro, abbiamo approvato quasi all'unanimità.

Per queste ragioni non posso dichiararmi soddisfatto e mi auguro che le valutazioni del sottosegretario Signori possano spingere il Governo a pervenire ad una conclusione su questo importante problema.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Boldrini ed altri. Ne do lettura:

BOLDRINI, PECCHIOLI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ, MORANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda intervenire per sanare una situazione insostenibile venutasi a creare in conseguenza della diramazione della circolare n. 152/82 del 9 luglio 1982 della Direzione generale ufficiali esercito, avente per oggetto «Promozione a titolo onorifico» (vedi legge 8 agosto 1980, n. 434).

La richiamata circolare, mentre conferma il valore morale della promozione prevista dalla legge citata, che afferma «come l'attribuzione del grado a titolo onorifico ha un valore prettamente morale ed è intesa ad onorare quanti hanno partecipato alla guerra di liberazione», subito dopo precisa che «pertanto non è consentito ad insigniti di indossare l'uniforme con il grado onorifico conseguito», affermazione del tutto immotivata e non conferente con la lettera e lo spirito della legge n. 434.

Ma, ad aggravare ancor più l'accennata discrasia, la predetta circolare precisa che «è stata ravvisata l'opportunità di esteriorizzare il riconoscimento» con un apposito distintivo da apporre sulla divisa per coloro che sono già inquadrati nelle categorie degli ufficiali in congedo o sul copricapo per gli appartenenti alle associazioni d'arma e combattentistiche o sull'abito civile.

È appena il caso di rilevare che la legge n. 434 parla di «valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando», di promozione al grado superiore e di «concessione del corrispondente grado nell'Esercito» a titolo onorifico, ma non parla affatto della amena trovata del distintivo, appariscente o meno che sia, in sostituzione del grado militare sull'uniforme o sul copricapo.

Il grado, come è ben noto, si esteriorizza in un solo modo, e cioè con l'apposito distintivo previsto per ciascun grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza e per il titolo per il quale lo stesso grado viene conferito.

La legge n. 434 non lascia dubbi di sorta sulle reali e concrete finalità: stabilisce sostanzialmente di voler creare ufficiali con la sola esclusione degli effetti amministrativi, ed è sulla base di questo indirizzo che dovrebbero essere aggiornati anche gli statuti dell'UNUCI onde non vanificare lo spirito e la lettera della stessa legge.

Non è pensabile che si possa affermare che la legge n. 434 «non contiene disposizioni di espressa deroga» che in realtà implicitamente sottintende proprio in quanto la qualifica di «onorifico» non può essere considerata secondo il significato delle vecchie tradizioni, ma va

considerata un fatto storico incontrovertibile e di carattere eccezionale proprio per la portata della guerra di liberazione in tutti i suoi aspetti, politici, militari e civili.

Bisogna altresì sottolineare che vi sono stati casi in cui molti ufficiali in congedo hanno già legittimamente indossato l'uniforme, con il nuovo grado conseguito a titolo onorifico, nelle circostanze e sedi previste sia in Italia che all'estero anche quali componenti di delegazioni italiane.

Gli interroganti chiedono pertanto un riesame attento di tutte le questioni sottoposte per riparare alle indicate interpretazioni restrittive che hanno creato profonda amarezza, costernazione e sdegno in tutti i combattenti della guerra di liberazione.

(3-00053)

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Recentemente è stata riesaminata la problematica relativa all'entrata in vigore della legge n. 434 del 1980, nonchè gli aspetti rientranti nell'ambito della competenza del Ministero. È stato deciso che tutti gli insigniti del grado di ufficiale a titolo onorifico potranno estrinsecare il grado conseguito (la cui foggia è in fase di definizione) in occasione di manifestazioni associative; ed indossare, se militari, l'uniforme col nuovo grado in tutte le circostanze previste dal Regolamento. Le relative disposizioni sono in corso di elaborazione da parte dei competenti organi del Ministero della difesa.

La questione concernente l'iscrizione dei citati ufficiali all'UNUCI è stata sottoposta al sodalizio, che, dotato di personalità giuridica propria, gode in materia di ampia autonomia decisionale, nei limiti e nel rispetto delle norme statutarie.

BOLDRINI. Signor Presidente, mi permetta di dire che siamo in un campo in cui, quando il Parlamento legifera quasi all'unanimità – come è avvenuto per la famosa legge n. 434 – non è ammissibile che si perda poi tanto tempo per l'applicazione da parte degli organi di Governo. La legge n. 434 fu approvata, lo ripeto, quasi all'unanimità – se si eccettua l'astensione del Movimento sociale italiano – dopo una lunga gestazione; la prima disposizione di attuazione del Ministero della difesa risale al 4 dicembre 1982, ed è la circolare n. 152, emanata dalla Direzione generale ufficiali esercito, che ha disatteso completamente lo spirito e la lettera della legge n. 434. A tale circolare ne ha fatto seguito un'altra, con la quale si continuava a mettere in discussione (almeno in parte) lo spirito della legge suddetta.

Mi auguro che le dichiarazioni rese oggi dal Sottosegretario siano veritiere; se ho ben capito, non si pone più la questione di un distintivo d'onore, ma del diritto di vestire la divisa e devo dire che questo non è un elemento di poco conto, giacchè si tratta di riconoscere un diritto sacrosanto ai militari. In seguito a prese di posizione e a colloqui intervenuti col Ministro della difesa, il Governo pare si sia reso conto che c'era stata una distorsione nell'interpretazione della legge. Vorrei chiedere che le nuove disposizioni che saranno emanate, e di cui non abbiamo avuto un solo cenno, siano inviate ai distretti militari ed alle associazioni interessate; lei sa bene che da questo punto di vista una tale

richiesta è tutt'altro che irragionevole. Volevo poi porre un'altra questione in questa mia replica: l'UNUCI, ossia l'associazione nazionale degli ufficiali in congedo, il 30 giugno 1981 ha modificato il proprio statuto (articolo 30) per introdurre i gradi *ad honorem* per una serie di militari che hanno partecipato alla guerra di liberazione. La legge in proposito è molto chiara: si tratta di un riconoscimento *ad honorem ed una tantum* che, per la prima volta nella storia italiana, interviene in un campo particolare, ricollegandosi ad una esperienza storica del primo Risorgimento, quando cioè i mille di Garibaldi ottennero il titolo effettivo *ad honorem*. Da questo punto di vista vorrei invitare il Governo a procedere ad un aggiornamento del regolamento dell'UNUCI, onde non vanificare lo spirito della legge ed evitare discriminazioni a danno di tutti coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO